

espressa riserva nel concordato, ad esempio nel caso del credito contestato?

Spero che queste spiegazioni varranno a eliminare il dubbio sollevato dall'onorevole Vigna.

Pala. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Pala. Prego l'onorevole ministro guardasigilli di fissare la sua attenzione sulla portata che ha l'ultimo comma dell'articolo in esame:

« Se invece il concordato non è omologato, il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento. »

Credo che quest'ultima parte dell'articolo 20 contenga un concetto errato e non in armonia col concetto che ispira l'ultimo comma dell'articolo terzo che abbiamo votato.

Mi spiego. Per l'articolo 3, si ammette la possibilità che la domanda del creditore non sia ammessa; e pare abbia la facoltà di presentarne un'altra su altre basi. Questa disposizione è basata sul concetto ovvio che non ogni domanda di concordato preventivo suppone la cessazione dei pagamenti.

L'ultimo comma dell'articolo 3 dice così: « In tali casi, ove risulti che il ricorrente abbia cessato di fare i suoi pagamenti, per obbligazioni commerciali, il tribunale ne dichiara d'ufficio il fallimento. »

Dunque, se il ricorso non è ammesso, non ne viene *de jure* la dichiarazione di fallimento; questa dichiarazione è sempre la conseguenza della cessazione dei pagamenti.

Ora, io chiedo: se non costituisce prova della cessazione dei pagamenti la domanda di concordato preventivo, come mai può costituire questa prova il fatto che il concordato non è omologato? Possono esserci casi nei quali la non omologazione del concordato sia la prova della cessazione dei pagamenti, e quindi porti alla dichiarazione di fallimento; ma ci possono essere dei casi, indicati nello stesso articolo 20, in cui questa prova manchi, ed allora come si giustificerebbe la disposizione finale dell'articolo 20, che, quando il concordato non è omologato, il tribunale dichiara senz'altro il fallimento?

Si dice che il concordato che non sia stato omologato basta a far la prova che il debitore è in istato di cessazione dei pagamenti, e quindi in istato di fallimento. Ma questa è una presunzione arbitraria, esclusa il più delle volte dai fatti, ed esclusa anche dal sistema della legge che suppone scaduti dei debiti che non lo sono agli ef-

fetti del concordato preventivo; fallito questo deve ancora provarsi la cessazione dei pagamenti per debiti scaduti.

Bisogna dunque aggiungere all'ultimo comma, dopo le parole *il tribunale dichiara*, l'inciso *ove del caso*.

La questione è troppo importante perchè possa esser lasciata cadere senza un qualche chiarimento dall'onorevole ministro guardasigilli.

Sorani, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Sorani, relatore. L'onorevole Vigna dice: Se nel concordato si sollevino opposizioni contro vari creditori, che colludano insieme in danno della massa, che interesse hanno gli altri creditori a promuovere l'azione di opposizione e contestazione dei crediti, dal momento che la quota accantonata pei crediti contestati torna al debitore piuttosto che a loro? E questo sistema non può generare un danno gravissimo alla sincerità del concordato stesso?

Posto ciò l'onorevole Vigna propone che, risolte le contestazioni, si distribuisca l'attivo fra tutti i creditori che hanno composto la massa creditoria. È vero?

Vigna. Sì, sì.

Sorani, relatore. Ebbene, mi pare che questa sia preoccupazione sia più apparente che seria; perchè data la procedura del concordato preventivo, com'è regolata dalla legge, è difficile che il caso possa verificarsi, essendo indispensabile che esistano i libri regolarmente tenuti. E se il caso potrà qualche volta verificarsi, sebbene raramente, posto quanto è sopra, lo sarà per crediti di esigua importanza, che tolgono ogni importanza all'obiezione che si muove alla legge, e che per esser tali non sono iscritti nei libri.

Aggiungo che non deve essere poi dimenticato che, se un caso come quello configurato potesse verificarsi, il concordato sarebbe annullato per legge, in virtù così dell'articolo 10 come dell'articolo 32, che contemplanò i casi di risoluzione di concordato, fra cui mettono quello che si sia alterato il passivo, esponendo passività insussistenti.

Anzi l'articolo 10 espressamente dice che il debitore sarà dichiarato fallito, qualunque frode si scopra aver commesso durante la procedura di concordato.

Ma, a parte queste considerazioni, che sono fino ad un certo punto giuridiche, io mi permetto di richiamare alla memoria dell'onorevole Vigna, così dotto giureconsulto, una questione veramente legale, che si oppone completamente al concetto.